



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERI

Voce: Contabilità e finanza pubblica.

Estremi del Parere:	Prot.13407/15.11.11 del 28 aprile 2011 – D.L. n. 78/2010, art. 6, c. 9. Divieto spese per sponsorizzazioni. Patrocini onerosi di cui alla circolare n. 4/2007.
Massima / Abstract:	<p>Il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 non si applica in via diretta alle regioni (art. 6, comma 20 e circolare Ministero dell'Economia e delle finanze 23.12.2010, n. 40 Allegato 1, art. 6, comma 20).</p> <p>Per le stesse l'art. 6 reca disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>La Corte Costituzionale ha ritenuto che le norme statali che fissano limiti alle spese sono espressione della finalità di coordinamento finanziario, come tali suscettibili di applicazione anche alle autonomie speciali in considerazione dell'obbligo generale di tutte le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica, in vista del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dal patto di stabilità interno (ex multis Corte Cost. Sent. n. 414/2004 e sent. n. 237/2009).</p> <ul style="list-style-type: none">- La norma in esame fa riferimento alle "spese" per sponsorizzazioni che è da intendersi in senso atecnico, come tale non riferita al contratto di sponsorizzazione in senso stretto, che, per sua natura, è funzionale ad un risparmio di spesa considerato quale elemento essenziale dello stesso.- I giudici contabili sottolineano che il divieto di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 (L. n. 122/2010) si rivolge ai "patrocini onerosi" che comportino spese, intendendo per tali, il sostegno economico diretto (finanziario), o indiretto, da parte del soggetto pubblico (patrocinante) che sostiene l'attività condotta dal soggetto privato o pubblico realizzatore, conferendo in tal modo una sorta di "investitura d'interesse pubblico" all'iniziativa proposta.- Dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, vanno distinti i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente può svolgere direttamente, ovvero avvalendosi dell'opera di soggetti terzi che sono tutt'ora ammessi.- I patrocini onerosi, previsti dalla circolare n. 4/2007 quale modalità alternativa della realizzazione diretta di manifestazioni ed eventi da parte dell'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo -come previsto dall'art. 39, comma 2, della L.r. n. 2/2002 che specifica la competenza istituzionale dell'Assessorato regionale per il turismo, comunicazioni e trasporti prevista in via generale dalla L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, (art. 7) - seppure per definizione dovrebbero ricondursi alle sponsorizzazioni vietate ex art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, nella fattispecie, essendo previsti come modalità di attuazione di compiti istituzionali dell'Assessorato disposti <i>ex lege</i>, potrebbero ritenersi sottratti al divieto.
Note / Riferimenti Normativi	D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, art. 6, comma 9; L.r. n. 2/2002, art. 39. L.r. 16 dicembre 2008, n. 19.

Redattore: Guli

